

STUDIO LEGALE

AVV. BARTOLO GIUSEPPE SENATORE

Via Toledo n. 205 – 80132 Napoli – tel.081.40.00.28 – fax 081.42.20.77

Avv. Bartolo G. Senatore

Avv. Claudio La Rosa

Dott. Sergio Coppola

Dott. Angelo Manuel Fonzo

ECC.MO TAR LAZIO

RICORSO

PER:

la Sig.ra Nada Bernardini nata a Copparo (Ferrara) in data 08/10/1977 e residente a Molborgetto di Boara (FE) alla Via Torun n. 11/A CF: BRNND77R48C9800 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Bartolo G. Senatore CF: SNTBTL48M25C361A e Claudio La Rosa CF: LRSCLD81R18F839I entrambi del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata a Napoli alla Via Toledo n. 205, giusta procura in calce al presente ricorso. I suddetti procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti al seguente procedimento al seguente indirizzo pec : bartologuseppesenatore@avvocatinapoli.legalmail.it ovvero al seguente numero di fax: 081/422077

CONTRO:

Ministero Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro pt, domiciliato per la carica a Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura dello Stato di Roma

CONTRO:

Ufficio Scolastico Regionale dell' Emilia Romagna, in persona del legale rapp. pt, domiciliato alla Via Madama n. 35 CAP: 44121

Avverso: il DM 495/2016 del 22/06/2016 con cui il MIUR aggiornava la GAE istituita con DM 235/2014 escludendo la ricorrente dalla graduatoria

PREMESSO CHE:

- 1) l'istante, in data 24/07/1996, ha conseguito presso la Scuola Magistrale "S. Orsola" la Maturità Professionale per assistenti di Comunità Infantili Comprensiva del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, riportando la votazione pari a 36/60 (cfr: documento allegato n. 1);
- 2) che la predetta in data 06/06/2015 presentava atto di diffida al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale chiedendo l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia;
- 3) che l'istante in data 18/08/2015 presentava ulteriore domanda con cui chiedeva l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento nonché domanda di partecipazione e ammissione al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla legge n. 107/2015;
- 4) che tale domanda veniva reiterata in data 13/08/2016 ; con tale domanda la ricorrente ribadiva la illegittimità dell'operato del MIUR che nonostante pacifico orientamento giurisprudenziale negava l'inserimento della ricorrente;
- 5) nonostante le diffide e le domande di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il MIUR a tutt'oggi non ha ancora inserito l'istante nella GAE;

- 6) tutto ciò premesso la ricorrente, come rapp.ta, difesa e domiciliata impugna il DM 495/2016 con cui veniva esclusa dalla GAE di Terza Fascia per i seguenti

MOTIVI:

- 1) VIOLAZIONE DI LEGGE. SULLA VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 296/2006 ART 1, COMMA 605. ECCESSO DI POTERE. SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ESPRESSI DAL PARERE N. 4292/2013 E SULLA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.

La ricorrente ha diritto ad essere inserita nella GAE in virtù della legge n. 296/2006 art. 1, comma 605.

Tale disposizione consentiva alla ricorrente di accedere alla GAE in quanto il diploma magistrale era reputato dalla normativa anzidetta come titolo abilitante. Pertanto l'istante al momento dell'entrata in vigore dell'anzidetta normativa era in possesso del titolo abilitante e doveva essere inserita nella GAE.

Si sottolinea a tal fine che l'esclusione operata dal MIUR dall'indicata graduatoria di Terza Fascia, nonché dalla fascia aggiuntiva alla terza delle graduatorie ad esaurimento, istituita con l'art. 14, comma 2 ter della legge n. 14/2012, condanna, in pratica, la ricorrente ad una condizione di precariato perenne.

In virtù della normativa citata e del parere n. 4292/2013 espresso dal Consiglio di Stato il MIUR avrebbe dovuto riconoscere il citato diploma magistrale come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge e concedere a tutti i diplomati magistrali, ivi compresa la ricorrente, di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie.

Si eccepisce che il MIUR in contrasto con il parere reso dal Consiglio di Stato e con granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato ha continuato a ignorare la validità del titolo abilitante rappresentato dal diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, ponendosi in radicale contrasto con i provvedimenti adottati dopo la pubblicazione del citato D.P.R. 25 marzo 2014 che ha riconosciuto la validità del titolo e in particolare con il DM n. 235/2014 il quale ha inserito i diplomati magistrali nella seconda fascia d'istituto , ove possono accedere esclusivamente i docenti abilitati.

Peraltro si osserva che l'obbligo di frequentazione dei percorsi abilitanti speciali previsto dall'art. 15, Punto 16 del DM 249/2010 previsto anche per i diplomati magistrali non è stato mai applicato e meno che mai può esserlo adesso atteso che il titolo è stato dichiarato abilitante a tutti gli effetti .

In ogni caso si eccepisce che l'istante non ha mai potuto partecipare alle procedure di inserimento nelle graduatorie in questione sino al 2014, poiché in precedenza il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non era considerato abilitante e in ogni caso il MIUR non ha mai concesso ai docenti in possesso del diploma in questione di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento.

In ogni caso si denuncia che allo stato non sussiste neppure alcuna ragione economica-contabile ostativa all'inserimento della ricorrente nella GAE. A tal proposito si sottolinea che la legge n. 190/2014 ha previsto un stazionamento prevedendo un apposito fondo speciale.

In ordine all'interpretazione giurisprudenziale afferente la complessa vicenda oggetto di giudizio, si precisa che il Consiglio di Stato con recentissima sentenza (la n. 1973/2016) ha così statuito: “ se è incontestabile che con il DM n. 235/2014, sulla base del citato parere del 25 marzo 2014, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrati con il titolo conseguito entro l'anno 2001/2002 , di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto , è altrettanto indubitabile che hanno gli stessi diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, ossia nelle graduatorie costituite ai sensi dell'art. 401 del D.vo n. 297/1994”.

Ancora prosegue il Consiglio di Stato: “ risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui i diplomati ante 2001, avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal MIUR il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto volte al conferimento delle supplenze brevi e non per le assunzioni a tempo indeterminato. In tal senso conclude il Consiglio di Stato , i criteri fissati dal DM n. 235/2014, nella parte in cui precludono ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.

Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale risulta pacifica l'illegittimità dell'esclusione operata ai danni dell'istante da parte del MIUR per il tramite dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna e ciò in quanto l'art.

1, comma 605 delle legge n. 296/2006, al momento dell'entrata in vigore della legge, considerava il diploma magistrale di cui è titolare la ricorrente come titolo abilitante per l'insegnamento.

Ne consegue che l'istante ha pieno diritto ad essere inserita nella GAE e che l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna ha il dovere di provvedere alla immediata immissione nella graduatoria, almeno a partire dall'01/07/2014

PQM

Si chiede che il TAR Lazio , reietta ogni diversa eccezione, deduzione e osservazione voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

- 1) Accogliere il presente ricorso e previa dichiarazione dell'illegittimità del DM 495/2016 del 22/06/2016 con cui il MIUR aggiornava la GAE istituita con DM 235/2014 escludendo la ricorrente dalla graduatoria condannare il MIUR, in persona del Ministro unitamente all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna ad inserire la ricorrente nella GAE a far data dall'01/07/2014 ovvero dal 06/06/2015 o dal 13/08/2016 o secondo altro periodo reputato di giustizia;
- 2) Con vittoria di spese, diritti e onorari con distrazione per dichiarato anticipo

Si deposita:

- 1) Diploma abilitante
- 2) Atto di diffida del 06/06/2015;
- 3) Domanda di partecipazione alla GAE del 12/08/2015;

- 4) Domanda di partecipazione alla GAE del 13/08/2016;
- 5) Istanza di discussione;
- 6) Istanza di prelievo

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la ricorrente ha diritto all'esenzione.

Napoli, 21/09/2016

Avv.to Bartolo G. Senatore

Avv.to Claudio La Rosa